



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Marittima di Venezia

Decreto n 30 in data 28 dicembre 2012

Il sottoscritto Direttore Marittimo del Veneto:

- Visto: l'art 91 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto: il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima - in particolare gli artt. 101, 130, 132, 133 e 134;
Vista: l'art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/94¹;
Visti: gli artt. 4 e 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto: il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267;
Visto: il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 recante "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163, S.O., il cui art. 36 ha abolito, tra gli altri, il DPR n. 1008/1968;
Visto: il verbale di riunione in data 20 novembre 2012 in esito all'istruttoria svolta presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente a rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie e delle categorie interessate;
Vista: la Nota prot. n. 15299 in data 23 novembre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 3^a;
Visto: il Dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/16651 in data 21.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 3^a – concernente le "Tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali per il biennio 2013/2014";
Visto: il proprio Decreto n. 4 in data 27 dicembre 2010, concernente la revisione biennale delle tariffe per i servizi di pilotaggio nel porto di Venezia;

emana
il seguente Decreto:

Art. 1

A decorrere dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2013, sono rese esecutive le tariffe per il servizio di *pilotaggio* nel porto di **VENEZIA** per il biennio 2013/2014, approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 3^a - pervenute in allegato al dispaccio citato in preambolo, di seguito specificate:

¹ I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

A) Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Lido - Treporti - Bacino San Marco - Marittima Alberoni - Canale di Malamocco e Poveglia - Canale Fisolo - Canale San Pietro - Canale Sant'Antonio, nonché i movimenti all'interno delle zone stesse

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 201,72
1.001	1.500	€ 257,68
1.501	2.000	€ 339,19
2.001	3.000	€ 425,76
3.001	4.000	€ 547,82
4.001	6.000	€ 660,41
6.001	8.000	€ 788,22
8.001	10.000	€ 940,88
10.001	12.000	€ 1.088,73
12.001	16.000	€ 1.248,97
16.001	20.000	€ 1.361,58
20.001	25.000	€ 1.488,00
25.001	30.000	€ 1.644,12
30.001	40.000	€ 1.878,32
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		€ 174,10

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 243,04
1.001	1.500	€ 310,45
1.501	2.000	€ 408,65
2.001	3.000	€ 512,69
3.001	4.000	€ 659,99
4.001	6.000	€ 795,67
6.001	8.000	€ 949,64
8.001	10.000	€ 1.133,57
10.001	12.000	€ 1.311,69
12.001	16.000	€ 1.504,77
16.001	20.000	€ 1.640,44
20.001	25.000	€ 1.792,75
25.001	30.000	€ 1.980,84
30.001	40.000	€ 2.263,00
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		€ 209,74

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con

provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 161,78
1.001	1.500	€ 206,64
1.501	2.000	€ 272,02
2.001	3.000	€ 341,27
3.001	4.000	€ 439,33
4.001	6.000	€ 529,63
6.001	8.000	€ 632,12
8.001	10.000	€ 754,55
10.001	12.000	€ 873,11
12.001	16.000	€ 1.001,64
16.001	20.000	€ 1.091,95
20.001	25.000	€ 1.193,33
25.001	30.000	€ 1.318,54
30.001	40.000	€ 1.506,35
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		€ 139,61

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 80,13
1.001	1.500	€ 93,26

B) Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Marghera e San Leonardo, nonché per i movimenti all'interno delle zone stesse e per tutte le navi che comunque usano la bocca di porto di Malamocco

1) Servizio reso a bordo:

1.1. Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 306,03
1.001	1.500	€ 384,78
1.501	2.000	€ 520,87
2.001	3.000	€ 635,55
3.001	4.000	€ 822,76
4.001	6.000	€ 997,52
6.001	8.000	€ 1.193,02
8.001	10.000	€ 1.423,07
10.001	12.000	€ 1.644,12
12.001	16.000	€ 1.872,10

16.001	20.000	€ 2.055,86
20.001	25.000	€ 2.227,85
25.001	30.000	€ 2.449,61
30.001	40.000	€ 2.759,80
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		€ 257,68

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	€ 368,71
1.001	1.500	€ 463,59
1.501	2.000	€ 627,55
2.001	3.000	€ 765,71
3.001	4.000	€ 991,26
4.001	6.000	€ 1.201,82
6.001	8.000	€ 1.437,35
8.001	10.000	€ 1.714,51
10.001	12.000	€ 1.980,84
12.001	16.000	€ 2.255,50
16.001	20.000	€ 2.476,89
20.001	25.000	€ 2.684,12
25.001	30.000	€ 2.951,29
30.001	40.000	€ 3.325,00
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		€ 310,45

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base 2013-2014
0	1.000	245,42
1.001	1.500	308,59
1.501	2.000	417,72
2.001	3.000	509,68
3.001	4.000	659,82
4.001	6.000	799,99
6.001	8.000	956,77
8.001	10.000	1.141,26
10.001	12.000	1.318,54
12.001	16.000	1.501,36
16.001	20.000	1.648,73
20.001	25.000	1.786,67
25.001	30.000	1.964,51
30.001	40.000	2.213,26
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		206,65

A - per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:
1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, giorno del Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.
Le maggiorazioni stesse si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) - per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano merci infiammabili assimilabili alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, ovvero che abbiano comunque un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a base, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata della nave, merci assimilabili alla 1ª classe dell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas - free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134.

C) - per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

Articolo 4

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione -parte marittima- sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento Locale per il Servizio di Pilotaggio nel Porto di Venezia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
 - a) il 20% della tariffa di cui all'art. 1 punto A) e punto B) se la prestazione viene eseguita fino a miglia 2 fuori dai limiti suddetti;
 - b) ulteriore 10% della tariffa di cui all'art. 1 punto A) e punto B) per ogni 2 miglia o frazione di miglio successivo.
- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazione da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa dal 1° gennaio 2013
da 0	a 2.000	€ 73,50
da 2.001	oltre	€ 80,57

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle **7 ore** è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le **6 ore**, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente per giungere il porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa dal 1° gennaio 2013
da 0	a 2.000	€ 29,40
da 2.001	oltre	€ 31,33

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:
- 50% della tariffa base nelle zone di cui al punto A) dell'art. 1;
 - 75% della tariffa base nella zona di San Leonardo;
 - 100% della tariffa base nella zona di Marghera.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di 30 minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre 30 minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 8) Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante dalla Nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di :

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa dal 1° gennaio 2013
da 0	a 2.000	€ 73,50
da 2.001	oltre	€ 80,56

- 9) Qualora la sospensione di cui al punto 5) del presente articolo sia dovuta all'applicazione delle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima per la navigazione in tempo di nebbia o vento forte il tempo di attesa a bordo è esteso a 60 minuti.

Articolo 5

I compensi di cui all'art. 4 punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 hanno carattere forfettario e non sono soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3

Articolo 6

Le navi che giungono all'ormeggio o lasciano l'ormeggio dopo le 22.00 e prima delle 06.00, devono provvedere a proprio carico al trasferimento dei piloti dall'ormeggio della nave alla stazione S. Nicolò di Lido o viceversa.

Articolo 7

Alle navi traghetto passeggeri appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo giornaliero, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 3. Alle stesse navi che effettuano almeno 5 approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 38% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 3.

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal	1°	al	3° approdo	100% tariffa base di cui all'articolo 1
dal	4°	al	10° approdo	75%
dal	11°	al	20° approdo	55%
oltre		il	20° approdo	35%

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1.

Analogamente, la Corporazione piloti non sarà tenuta all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni).

Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il "trimestre calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

Articolo 8

Le tariffe del servizio di pilotaggio del Porto di Venezia, dovranno essere applicate utilizzando come parametro di stazza lorda quello che segue:

Art. 9

Termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto, da parte di quest'ultima, della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 7, possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Art. 10

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2013.

Le tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, ed anche degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere la efficienza del servizio.

Gli importi sono stabiliti nella misura del **18%** per le navi inferiori alle 2.000GT e del **25%** per le navi superiori alle 2.000GT e vengono versati dalla Corporazione dei piloti al Fondo Sociale di Mutua assistenza e previdenza per i piloti.

Il Decreto n. 4 in data 27 dicembre 2010, citato in premessa, è abrogato.

Copia del presente decreto sia inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 3^a.

Venezia, 28 dicembre 2012

p. IL DIRETTORE MARITTIMO t.a.
Contrammiraglio (CP) Tiberio PIATTELLI
IL COMANDANTE IN 2^a
C.V. (CP) Giuseppe SPINOSO